

Articolo 1
(Modifica alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU)

L'articolo apporta alcune **novelle** all'articolo 5, comma 2, della legge 398/1989 in materia di ammissione al concorso per l'**assegnazione di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero**, modificando i requisiti richiesti per il laureato aspirante alla borsa.

In particolare:

- è richiesto il **conseguimento della laurea nelle università italiane** in luogo del requisito della cittadinanza italiana previsto dalla normativa vigente;
- le istituzioni che il laureato aspirante alla borsa di studio indica nella documentazione relativa all'attività di perfezionamento devono trovarsi **in uno Stato diverso da quello di residenza**. Pertanto si sopprime implicitamente la specificazione che tali istituzioni siano "estere ed internazionali".

La norma è volta all'adeguamento alla normativa comunitaria della legislazione italiana vigente in materia di **concessione di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero**, a seguito delle contestazioni sollevate dalla Commissione UE nell'ambito del caso EU Pilot 5015/13/EACU (v. in dettaglio scheda RUE *infra*).

In particolare la Commissione ritiene che la **generale esclusione di tutti i cittadini non italiani dall'ammissibilità ad ottenere borse di studio** vada **oltre** la portata della **deroga al principio di parità di trattamento**, posta dall'**articolo 24, par. 2, della direttiva 2004/38/CE** in materia di diritto di circolazione e di libero soggiorno, di cui gode ogni cittadino dell'UE che risiede, in base alle norme della direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante. Tale deroga prevede che lo Stato membro ospitante, per quanto qui interessa, non è tenuto a concedere, prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a persone che non siano – e non mantengono lo *status* di – lavoratori subordinati o autonomi, ovvero di loro familiari.

L'esclusione dei cittadini non italiani appare, in base ai rilievi della Commissione, anche in contraddizione con le disposizioni della **direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003** relativa allo status dei cittadini di paesi terzi **soggiornanti di lungo periodo**. In particolare, l'**articolo 11, par. 1, lett. b)** stabilisce che tali soggetti godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda, tra l'altro, l'istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale.